

C I T T À D I



L U G A N O

MUNICIPIO

Lugano, 29 agosto 2003/RS
centro inf.: 106.0

ris. mun.: 28/08/2003

Posta A

Egregi Signori
On. Marzio Taddei e
Umberto Marra
Consiglieri comunali
Rispettivi indirizzi

Oggetto: Interrogazione 27 giugno 2003 circa gli stupefacenti e la politica d'asilo

Onorevoli Signori Consiglieri,

rispondiamo con la presente, entro il termine stabilito dall'art. 38 cpv. 3 RCom, alla Vostra interrogazione dello scorso 27 giugno con cui avete chiesto:

1. su quale base legale poggerebbe la ventilata Ordinanza restrittiva nei confronti degli asilanti e
2. che ostacoli vi sono all'emanazione di un'Ordinanza che applichi in modo draconiano la cosiddetta "Lex Letten" (contenuta nella Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, LDDS).

Con risoluzione del 3 luglio 2003 il Municipio ha incaricato il Servizio giuridico, in collaborazione con la Polizia comunale, di allestire un progetto di Ordinanza contenente le misure minime per ovviare alle situazioni di disagio provocate dalla presenza in città di asilanti spacciatori. Dal relativo rapporto, approvato dal Municipio nel corso della seduta del 10 luglio, è emerso quanto segue.

In primo luogo a livello comunale non sussiste alcun margine di manovra per l'emanazione di un'Ordinanza di questo genere, poiché il problema è regolato a **livello federale** dalla Legge sull'asilo e dalla Legge concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (art. 13a e segg. LDDS sulle misure coercitive, in vigore dal 1. febbraio 1995, detta "Lex Letten") e a **livello cantonale** dalla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri e dal relativo Regolamento di applicazione.

L'art. 13e LDDS sancisce che allo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio (quindi anche l'asilante) che disturba o mette in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblico, l'Autorità cantonale competente può imporre di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio, segnatamente al fine di lottare contro il traffico di stupefacenti. Le infrazioni a questo articolo possono essere punite con l'arresto o con la detenzione fino ad un anno, in particolare laddove l'espulsione non sia attuabile per motivi giuridici o effettivi (art. 23a LDDS).

Si può senz'altro affermare che le basi legali esistenti sono più che sufficienti e permetterebbero già oggi di intervenire in modo più incisivo a tutela del rispetto della legalità, a condizione che vengano applicate in modo più deciso e sistematico.

In secondo luogo una normativa limitante la libertà di movimento (temporale e/o geografica) nei confronti di tutti gli asilanti, o di quelli di una determinata etnia, sarebbe contraria alla CEDU (art. 5) e rispettivamente alla Costituzione federale (art. 10 sulla libertà personale e di movimento, art. 31 sulla privazione della libertà).

Ci preme sottolineare che sulla base delle norme esistenti sono state individuate alcune misure per intervenire nei confronti degli asilanti spacciatori. Il Municipio, che ha nel frattempo incontrato il Direttore del Dipartimento delle istituzioni e i suoi collaboratori, ha insistito affinché le stesse vengano concretamente messe in atto.

Nelle misure particolari, direttamente applicabili contro gli asilanti spacciatori, rientrano:

- **il Centro securizzato:** è necessario attuare una strategia corretta e coerente nell'ambito della sua prossima realizzazione. Il Centro securizzato va inteso come una struttura atta ad aumentare la sicurezza della comunità ospitante i richiedenti d'asilo che sono causa di minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblica e come tale deve prevedere al suo interno un regime di vita più rigido per rispetto a quello degli altri centri di accoglienza;
- **le decisioni di divieto di abbandono di un territorio o di divieto di accesso ad un territorio** (art. 13e LDDS): trattasi della misura più semplice e indicata per affrontare il problema degli asilanti spacciatori. Essa deve quindi essere applicata in modo più sistematico ed incisivo. Si ritiene inoltre necessario velocizzare le procedure di emissione di queste decisioni, demandando la competenza dal Dipartimento delle istituzioni al Comando della Polizia cantonale, peraltro già competente ad emanare altre misure sostitutive come ad esempio l'obbligo di residenza in un luogo determinato (art. 1 e 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri).

Sono inoltre state individuate le seguenti misure preventive generali:

- controllo costante da parte della Polizia comunale delle zone a rischio per un certo periodo, eventualmente in collaborazione con società di vigilanza private;
- intensificazione della collaborazione tra la Polizia cantonale e la Polizia comunale;
- trattativa tra lo Stato del cantone Ticino e la Croce Rossa Svizzera per una migliore ripartizione dei centri per asilanti sul territorio cantonale, considerato che attualmente su 12 centri esistenti in Ticino 7 sono nel luganese e di questi ben 6 a Lugano o nelle immediate vicinanze;

- sempre alla Croce Rossa, richiesta di regolamentazioni più severe nella gestione dei Centri di accoglienza, in particolare per quanto concerne la sorveglianza che, contrariamente a quanto avviene oggi, deve essere affidata a personale qualificato o adeguatamente formato;
- maggiore sensibilizzazione e collaborazione della Magistratura per l'attuazione dei provvedimenti di sua competenza;
- organizzazione di programmi d'occupazione di pubblica utilità per i richiedenti d'asilo.

Nella speranza di aver esaurientemente risposto ai Vostri quesiti Vi porgiamo, onorevoli Consiglieri comunali, i nostri migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO



Il Sindaco: 
 Il Segretario: 

Arch. dipl. ETH 
 Zoppi lic. oec. HSG

Copia p.c.:
 - membri C.C.